

COMUNE DI CALUSO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA CONCESSIONE IN USO DI LOCALI COMUNALI

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 13/04/2017

Articolo 1 – Finalità e ambito d'applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione in uso, temporaneo o durevole, dei locali di proprietà comunale o comunque nella disponibilità del Comune individuati con atto della Giunta Comunale.

Articolo 2 – Finalità e ambito d'applicazione

1. Le finalità che l'Amministrazione intende perseguire con il presente regolamento sono le seguenti:

- a) la gestione del patrimonio comunale,
- b) semplificare i procedimenti di concessione del patrimonio dell'ente, nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità e di valorizzazione del patrimonio comunale;
- c) mantenere e rinforzare il tessuto associativo locale in armonia con l'articolo 2 dello Statuto comunale promuovendo, sostenendo e valorizzando l'apporto dei cittadini singoli ed associati alla vita del Comune;
- d) dare concreta attuazione al principio di sussidiarietà riconosciuto dalla Costituzione;
- e) dare attuazione alla Legge 7 dicembre 2000, n. 383, la quale in particolare all'articolo 32 consente anche ai Comuni di concedere in comodato beni mobili ed immobili, non utilizzati per fini istituzionali, anche ad associazioni di promozione sociale ed alle organizzazioni di volontariato per lo svolgimento delle loro attività;
- f) predeterminare, ai sensi dell'articolo 12 della Legge 241/1990, i criteri e le modalità per l'attribuzione dei vantaggi economici, sotto forma di contributi indiretti, per i casi di esenzione o riduzione tariffaria.

2. Il Comune di Caluso dispone che l'uso dei locali possa essere concesso a:

- Enti ed istituzioni pubbliche
- istituzioni scolastiche
- Partiti politici e loro organizzazioni
- Organizzazioni sindacali e loro patronati
- Associazioni sportive e/o ricreative e/o culturali, e/o sociali e/o di promozione turistica
- Associazioni in genere, Fondazioni, Organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le altre Istituzioni di carattere pubblico o privato con personalità giuridica ai sensi dell'art. 12 del Codice Civile, senza fini di lucro;
- Associazioni non riconosciute, di cui all'art. 36 del Codice Civile, che siano dotate di proprio strumento statutario dal quale sia possibile in modo inequivocabile, desumere l'assenza totale di finalità lucrative.

3. I locali potranno altresì essere concessi a singoli cittadini o gruppi spontanei degli stessi ovvero ad altri enti od organismi non ricompresi nei punti precedenti la cui attività assume le caratteristiche di interesse comunale o sociale o per finalità di interesse collettivo.

4. I locali non sono concessi per utilizzi a scopo commerciale o di lucro, fatta eccezione per alcune sale che, per le loro caratteristiche, risultano compatibili con tali utilizzi. I locali concedibili a scopo commerciale o di lucro vengono individuati con l'atto di Giunta di cui al precedente articolo 1.

Articolo 3 – Modalità di rilascio delle concessioni in uso

1. I soggetti, di cui al precedente articolo 2, che vogliono avere in uso locali comunali devono, di norma almeno trenta giorni prima della data in cui se ne chiede l'utilizzo, farne regolare richiesta al Comune.

2. La domanda per usi temporanei, su modulistica predisposta dall'ufficio competente, dovrà indicare la natura giuridica del richiedente, la persona fisica responsabile, la data in cui si intende avere in uso il locale, specificando l'orario di inizio e fine dello stesso, e l'utilizzo a cui verrà adibito. Per usi durevoli potranno essere richieste ulteriori informazioni finalizzate all'approvazione della convenzione regolante i rapporti tra i soggetti.
3. Le domande saranno soddisfatte fatta salva la priorità delle iniziative promosse dall'Amministrazione comunale.
4. Nei periodi di campagna elettorale e referendaria, dovrà essere salvaguardata la priorità nell'utilizzo dei locali ai soggetti politici che concorrono, fatte salve le iniziative e le manifestazioni autorizzate prima dell'indizione dei comizi elettorali.
5. Il richiedente, unitamente alla domanda, ha l'obbligo di sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità per eventuali danni causati dall'utilizzo dei locali con la quale si obbliga al risarcimento dei medesimi.
6. Le concessioni sono rilasciate dal Responsabile del Settore competente.
7. In caso di più richieste per lo stesso periodo, verranno date le seguenti precedenzae:
 - Iniziative promosse o patrocinate dall'Amministrazione Comunale;
 - Richieste scaturite nell'ambito comunale - esempio commissioni consiliari o associazioni aventi sede nel territorio comunale;
 - Richieste con più anzianità di protocollo.
8. Il Comune si riserva di rigettare motivatamente la richiesta di concessione in uso dei locali in caso di iniziative ritenute non rispondenti alla morale pubblica ovvero nel caso in cui il richiedente non dia la dovuta garanzia di affidabilità e correttezza anche derivanti da non positive esperienze precedenti. Sono altresì rigettate ovvero revocate le concessioni per motivi di ordine pubblico o per rilevanti motivi di pubblico interesse.
9. Sono esclusi dalla concessione di ogni tipologia di uso di locali:
 - i soggetti non in regola con precedenti pagamenti di tariffe comunali e in generale non in regola con i versamenti di tributi comunali, se dovuti.
 - i soggetti che in precedenti occasioni nel corso dei precedenti 12 mesi non hanno rispettato le disposizioni in materia di sicurezza;
 - i proponenti di attività per le quali è prevista l'acquisizione di autorizzazioni comunque denominate (per es. di pubblica sicurezza, sanitaria, ecc.), ove non acquisite.

Articolo 4 – Cessazioni anticipate delle concessioni in uso.

1. Le concessioni durevoli e, per quanto ad esse applicabile, le concessioni temporanee disciplinate dal presente Regolamento possono cessare anticipatamente, oltre che per volontà consensuale:
 - a) per volontà unilaterale dell'Amministrazione comunale, nel caso di scelta di metodi alternativi per l'affidamento dei locali ovvero nel caso di scelta di un soggetto differente al quale affidarli; in questo caso la volontà di cessazione anticipata deve essere comunicata al soggetto concessionario con congruo anticipo da valutare anche proporzionalmente alla durata della concessione.
 - b) per volontà unilaterale del concessionario nel caso di oggettive difficoltà a proseguire nell'utilizzo ottimale dei locali.
2. Viene pronunciata la decadenza dell'affidamento in concessione, nei seguenti casi:
 - a) violazioni alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento, risultanti da contestazioni dell'Amministrazione Comunale;
 - b) esercizio di attività diverse da quella ammessa senza la preventiva autorizzazione del concedente;
 - c) cessione dell'affidamento.
3. L'affidamento può essere revocato nei seguenti casi:
 - a) per rilevanti motivi di pubblico interesse;
 - b) per gravi motivi di ordine pubblico;
 - c) per irregolarità o mancanze relative alle disposizioni in materia di sicurezza;

- d) per il venire meno della fiducia nei confronti del concessionario, dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti, atteggiamenti, incompatibili con il tipo di “gestione partecipata” costituente una delle finalità delle concessioni disciplinate dal presente Regolamento;
- e) per il mancato pagamento della tariffa dovuta entro i termini stabiliti dal presente Regolamento.
4. L'affidamento può essere risolto per inadempimento a termini di legge, nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per il concessionario:
- a) mancanza di pulizia ordinaria e mancanza del mantenimento del decoro di quanto affidato in uso;
- b) gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria, ove prevista;
5. Nei casi di cessazioni anticipate delle concessioni in uso, di diniego o di esclusione, il Comune dovrà inviare un preavviso contenente le motivazioni, avverso il quale il richiedente o concessionario potrà proporre le sue controdeduzioni, che potranno essere accolte o respinte, nel qual caso il provvedimento assumerà carattere definitivo.
6. In tutti i casi di mancato utilizzo dei locali non dovuto dal Concessionario, il Comune provvederà a restituire tempestivamente ed integralmente eventuali somme già versate a tale titolo.

Articolo 5 – Uso dei locali.

1. Il concessionario dovrà assumere a proprio carico i servizi necessari per l'apertura, la chiusura e la pulizia dei locali utilizzati, nonché, in caso di uso durevole, la manutenzione ordinaria dei locali medesimi.
2. Il concessionario dovrà altresì assumere a proprio carico la vigilanza sui locali e sugli arredi ed attrezzature in essi contenuti per il periodo di utilizzo.
3. Periodicamente l'Amministrazione provvederà ad una verifica dello stato degli stessi.
4. Al fine dell'individuazione di eventuali responsabilità, è fatto obbligo al concessionario di segnalare al Comune, all'inizio dell'utilizzo, ogni danno o malfunzionamento riscontrato. In difetto eventuali danni saranno imputabili all'ultimo concessionario in ordine di utilizzo.
5. Eventuali attrezzature necessarie alla realizzazione delle attività autorizzate al Concessionario devono essere conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza e pubblici spettacoli.
6. Le manifestazioni musicali e di spettacolo devono attenersi alle vigenti normative in materia di pubblica sicurezza e d'impatto acustico, nonché al vigente Regolamento di Polizia Municipale.
7. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali inadempimenti alle presenti disposizioni da parte dei concessionari dei locali.

Articolo 6 – Concessioni per usi temporanei.

1. Per uso temporaneo dei locali si intende l'utilizzo degli stessi per periodi anche non consecutivi che complessivamente non superino i 60 giorni all'anno. E' incluso nel conteggio del periodo di concessione il tempo necessario per allestimenti e smantellamenti o per effettuare prove.
2. La tariffa stabilita per gli usi temporanei e calcolata per l'intero periodo richiesto dovrà essere versata interamente in unica soluzione entro il giorno antecedente l'inizio dell'utilizzo. In caso contrario non è autorizzato l'utilizzo dei locali e la concessione, ove già accordata, è revocata.
3. La relativa fattura, se dovuta in base alle disposizioni fiscali al tempo vigenti, sarà rilasciata al Concessionario.
4. Per le Concessioni per usi temporanei non è richiesta cauzione.
5. Nel caso di disdetta di prenotazione da parte del concessionario, verrà restituito il 70% del corrispettivo previsto trattenendo a titolo di penale il restante 30%.
6. L'ufficio preposto predisporrà un apposito registro annotando ad ogni concessione la data ed il periodo d'uso, il nominativo dell'utente e la somma versata.

7. Il concessionario dovrà ritirare le chiavi di accesso dall'incaricato indicato nel provvedimento di concessione il giorno stesso dell'utilizzo, firmando un apposito modulo di consegna. Le chiavi devono essere restituite tassativamente entro la giornata successiva al termine dell'utilizzo.

8. È assolutamente vietato:

- mettere chiodi o staffe sia nei muri che nelle parti lignee, applicare manifesti, cartelloni o altro materiale informatico al di fuori degli spazi all'uopo predisposti.
- ingombrare con espositori o strutture, anche facilmente rimovibili, i vani di accesso e le uscite di sicurezza;
- occultare anche solo temporaneamente la cartellonistica di sicurezza delle sale e degli spazi;
- manomettere o disattivare, anche momentaneamente, gli impianti delle luci di emergenza e per la rilevazione degli incendi;
- manomettere gli impianti elettrici, di distribuzione del gas e dell'acqua potabile o effettuare allacci provvisori volanti se non espressamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale;
- lasciare nei locali assegnati in uso del materiale dopo lo smantellamento; in caso contrario la tariffa è conteggiata sino al momento dell'effettivo sgombero dei locali.

9. Qualunque intervento di modifica, integrazione delle attrezzature esistenti nelle sale, variazioni nell'impiantistica generale, o riassetto della sistemazione delle sale e degli spazi in ordine alla modalità di presenza del pubblico deve essere preventivamente autorizzato sulla scorta di adeguata e motivata documentazione (a firma di tecnico abilitato in caso norme vigenti lo richiedano); richiesta di agibilità e oneri conseguenti dipendenti dalle modificazioni succitate sono totalmente a carico dei richiedenti la concessione.

Articolo 7 – Concessioni per usi durevoli.

1. Per usi durevoli, quando cioè l'utilizzo supera i 60 giorni all'anno, la Giunta Comunale può concedere locali di proprietà comunale o comunque nella disponibilità del Comune, anche ulteriori rispetto a quelli già preventivamente individuati come disposto dal precedente articolo 1, ai soggetti di cui al precedente articolo 2, punto 2, in base alla valutazione dell'interesse collettivo delle attività dagli stessi effettuate, della loro valenza sociale, culturale, turistica, sportiva e ricreativa.

2. Con apposita Convenzione, saranno disciplinati in dettaglio i rapporti con il concessionario, per quanto non previsto nel presente regolamento.

3. La concessione in questo caso è data per un uso continuativo e duraturo dei locali assegnati. Nella Convenzione di cui al precedente punto 2 è specificato il periodo di durata della concessione che di norma non può superare i nove anni; per durate superiori la competenza all'approvazione della Convenzione è assegnata al Consiglio Comunale.

4. Nella Concessione per usi durevoli, sono posti a carico del Concessionario, oltre a tutti gli altri oneri specificati negli articoli precedenti, anche gli interventi di manutenzione ordinaria del bene dato in uso.

5. E' posto a carico del Concessionario, oltre al canone per l'utilizzo, ove previsto, il rimborso al Comune delle spese relative alle utenze (riscaldamento, energia elettrica, ecc.) non direttamente intestate, dietro presentazione di regolare rendiconto di dettaglio ovvero forfetariamente. E' fatta salva la concessione di riduzioni o esenzioni ove ne sussistano i presupposti a termini di legge e del presente regolamento.

6. Il Concessionario, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, può, a propria cura e spese, aumentare la dotazione di attrezzature che risulti utile alla migliore funzionalità dei locali, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute.

7. Il Concessionario ha l'obbligo di segnalare al Comune ogni fatto o deterioramento rientrante nella straordinaria manutenzione che possa ostacolare il regolare funzionamento del servizio. Gli interventi migliorativi o di manutenzione straordinaria sono a carico dell'Amministrazione Comunale, la quale si riserva di stabilire tempi e modi della loro realizzazione in relazione alle proprie disponibilità di bilancio. Il Concessionario può proporre all'Amministrazione Comunale di

provvedere alla loro realizzazione. In tal caso l'Amministrazione si riserva, valutata l'offerta, di concedere a tal fine un contributo per le spese. Nulla è dovuto, a qualsiasi titolo, all'affidatario per l'eventuale interruzione delle attività.

8. Resta comunque assolutamente vietato:

- mettere chiodi o staffe sia nei muri che nelle parti lignee, applicare manifesti, cartelloni o altro materiale informatico al di fuori degli spazi all'uopo predisposti. Eventuali allestimenti possono essere concordati con l'Amministrazione ed eventualmente rimossi al termine dell'uso.
- ingombrare con espositori o strutture, anche facilmente rimovibili, i vani di accesso e le uscite di sicurezza;
- occultare anche solo temporaneamente la cartellonistica di sicurezza delle sale e degli spazi;
- manomettere o disattivare, anche momentaneamente, gli impianti delle luci di emergenza e per la rilevazione degli incendi;
- manomettere gli impianti elettrici, di distribuzione del gas e dell'acqua potabile o effettuare allacci provvisori volanti se non espressamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale;

9. Qualunque intervento di modifica, integrazione delle attrezzature esistenti nelle sale, variazioni nell'impiantistica generale, o riassetto della sistemazione delle sale e degli spazi in ordine alla modalità di presenza del pubblico deve essere preventivamente autorizzato sulla scorta di adeguata e motivata documentazione (a firma di tecnico abilitato in caso norme vigenti lo richiedano); richiesta di agibilità e oneri conseguenti dipendenti dalle modificazioni succitate sono totalmente a carico dei richiedenti la concessione.

Articolo 8 – Corrispettivi, rimborsi spese ed esenzioni.

1. Gli importi delle tariffe per l'utilizzo dei locali sono stabiliti dalla Giunta Comunale con apposito atto e si differenziano in relazione alla durata della concessione, all'eventuale riscaldamento della sala ed alla presenza di eventuali altri servizi o attrezzature. Saranno previste tariffe maggiorate per le richieste pervenute oltre i termini previsti.

2. Le tariffe per l'uso di locali sono determinate in base ai criteri di copertura dei costi di gestione, della valutazione dell'immobile secondo un criterio reddituale-patrimoniale e dei prezzi di mercato;

3. In ragione delle finalità di interesse collettivo richiamate al precedente articolo 2 e sottese alle concessioni di cui al presente Regolamento, sono previste di seguito riduzioni ed esenzioni in proporzione al grado di interesse collettivo coinvolto ed alla natura del servizio che il Concessionario rende al territorio.

4. Esenzioni totali: è concesso, a titolo gratuito e senza rimborsi spese, l'uso temporaneo di locali comunali, disciplinati dal precedente articolo 6, a:

- o Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino e altri Comuni
- o Consorzio Intercomunale per i servizi socio-assistenziali di Caluso (C.I.S.S-A.C.)
- o A.S.L
- o Enoteca Regionale dei Vini della Provincia di Torino
- o istituti e scuole di ogni ordine e grado pubbliche e paritarie ubicati nel Comune di Caluso
- o Comitato di Gemellaggio
- o Altri Enti ed Istituzioni pubbliche
- o le seguenti Associazioni locali, se iscritte nella Sezione dell'Albo Comunale delle Associazioni aventi i requisiti per accedere a contributi, anche se già assegnatarie di locali ad uso durevole (sede sociale):
 - Pro Loco
 - Banda musicale del Comune di Caluso
 - Associazione Volontari del Soccorso Sud Canavese (VSSC)

- Associazione Vivi la Biblioteca

- le Associazioni operanti sul territorio comunale, iscritte nella Sezione dell'Albo Comunale delle Associazioni aventi i requisiti per accedere a contributi, che non siano già assegnatarie di locali ad uso durevole (sede sociale), per un massimo di due giornate nel corso di ogni anno solare.
- cittadini o gruppi spontanei degli stessi ovvero ad altri enti od organismi non ricompresi nei precedenti nel caso di riunioni o attività inerenti questioni di pubblico interesse prettamente locali o di raccolta fondi per beneficenza o a sostegno di iniziative di particolare rilevanza pubblica.

5. Riduzioni: è concesso, a tariffa ridotta da stabilirsi dalla Giunta Comunale, l'uso temporaneo di locali comunali, disciplinati dal precedente articolo 6, a:

- le Associazioni operanti sul territorio comunale, iscritte nella Sezione dell'Albo Comunale delle Associazioni aventi i requisiti per accedere a contributi, che non siano già assegnatarie di locali ad uso durevole (sede sociale), per richieste che superino le due giornate nel corso di ogni anno solare previste al precedente punto 4;
- Partiti politici e loro organizzazioni per attività aperte a tutti i cittadini;
- Organizzazioni sindacali e loro patronati per attività aperte a tutti i cittadini;
- Associazioni sportive e/o ricreative e/o culturali, e/o sociali e/o di promozione turistica, iscritte nella Sezione dell'Albo Comunale delle Associazioni aventi i requisiti per accedere a contributi;
- Associazioni in genere, Fondazioni, Organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le altre Istituzioni di carattere pubblico o privato con personalità giuridica ai sensi dell'art. 12 del Codice Civile, senza fini di lucro, iscritte nella Sezione dell'Albo Comunale delle Associazioni aventi i requisiti per accedere a contributi;
- Associazioni non riconosciute, di cui all'art. 36 del Codice Civile, che siano dotate di proprio strumento statutario dal quale sia possibile in modo inequivocabile, desumere l'assenza totale di finalità lucrative, iscritte nella Sezione dell'Albo Comunale delle Associazioni aventi i requisiti per accedere a contributi.

6. Tariffa intera: è concesso, a tariffa intera da stabilirsi dalla Giunta Comunale, l'uso temporaneo di locali comunali, disciplinati dal precedente articolo 6, a:

- Associazioni sportive e/o ricreative e/o culturali, e/o sociali e/o di promozione turistica, non iscritte nella Sezione dell'Albo Comunale delle Associazioni aventi i requisiti per accedere a contributi;
- Associazioni in genere, Fondazioni, Organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le altre Istituzioni di carattere pubblico o privato con personalità giuridica ai sensi dell'art. 12 del Codice Civile, senza fini di lucro, non iscritte nella Sezione dell'Albo Comunale delle Associazioni aventi i requisiti per accedere a contributi;
- Associazioni non riconosciute, di cui all'art. 36 del Codice Civile, che siano dotate di proprio strumento statutario dal quale sia possibile in modo inequivocabile, desumere l'assenza totale di finalità lucrative, non iscritte nella Sezione dell'Albo Comunale delle Associazioni aventi i requisiti per accedere a contributi.
- a singoli cittadini o gruppi spontanei degli stessi ovvero ad altri enti od organismi non ricompresi nei punti precedenti la cui attività assume le caratteristiche di interesse comunale o sociale o per finalità di interesse collettivo, come determinato al precedente articolo 2.

7. Tariffa intera maggiorata: è concesso, a tariffa intera da stabilirsi dalla Giunta Comunale comprensiva di una quota a titolo di rimborso spese generali, l'uso temporaneo di locali comunali, disciplinati dal precedente articolo 6, per utilizzi a scopo commerciale o di lucro.

8. Nelle concessioni per usi durevoli, di norma è posto a carico del Concessionario, oltre al canone per l'utilizzo il rimborso al Comune delle spese relative alle utenze (riscaldamento, energia

elettrica, ecc.) non direttamente intestate, dietro presentazione di regolare rendiconto di dettaglio, ove fattibile tecnicamente, ovvero forfeariamente. La Giunta Comunale, motivatamente, valuterà singolarmente la concessione di esenzione totale o di riduzione, privilegiando in primo luogo i soggetti elencati al precedente punto 4 del presente articolo. La Convenzione dovrà specificare i rapporti finanziari tra il Comune ed il Concessionario.

10. Eventuali richieste di utilizzi in esenzione o a tariffa ridotta non rientranti nei punti precedenti saranno valutate dalla Giunta Comunale la quale deciderà motivatamente.

11. Tutte le concessioni di esenzioni o riduzioni sono considerati contributi al soggetto richiedente e come tali dovranno essere trattati ai fini delle normative fiscali ed in tema di trasparenza e di conflitti d'interesse.

12. Tutte le esenzioni e riduzioni di tariffa previste dal presente Regolamento sono qualificabili quali contributi indiretti ai soggetti percettori in quanto a sostegno di iniziative di soggetti terzi, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività, anche sulla scorta dei requisiti di sussidiarietà orizzontale. Tali contribuzioni sono pertanto in favore di attività proprie del Comune, ma esercitate in via mediata da un soggetto terzo in forma sussidiaria, rappresentando una modalità alternativa di erogazione di servizi pubblici.

13. L'Albo comunale delle Associazioni identifica i soggetti terzi ai quali il Comune può concedere contributi, anche indiretti, come nel caso delle esenzioni e riduzioni previste nel presente Regolamento, per conseguire i propri fini istituzionali e per soddisfare le esigenze della collettività rientranti nelle proprie finalità.

Articolo 9 – Responsabilità dell'amministrazione.

1. L'Amministrazione Comunale non risponderà di eventuali furti o danni che dovessero verificarsi alle strutture o alle attrezzature di proprietà dei richiedenti l'uso delle sale e degli spazi, nonché di eventuali incidenti che dovessero occorrere alle persone per fatti conseguenti alla realizzazione delle manifestazioni.

2. Il concessionario dovrà risarcire all'Amministrazione Comunale gli eventuali danni arrecati alle sale ed agli spazi durante il loro utilizzo.

3. L'ammontare del risarcimento verrà determinato a seguito di perizia effettuata dagli uffici competenti ferma restando l'applicazione della normativa vigente per le violazioni alle disposizioni contemplate nei regolamenti comunali.

Articolo 10 – Norme di rinvio

1. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

2. L'entrata in vigore di norma di rango superiore, capace di esplicitare i suoi effetti sui contenuti del presente regolamento, è direttamente applicabile indipendentemente dalla sua formale ricezione nell'articolato.

3. L'interpretazione di singole norme o disposizioni del regolamento è demandata al Segretario Generale che provvederà con proprio atto.

4. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme legislative, statutarie e regolamentari in materia.

5. Ai fini delle disposizioni in tema di trasparenza, il presente viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune, dove vi resterà sino a quando non sarà revocato o modificato.

6. Il presente Regolamento entra in vigore e diviene esecutivo dopo il decimo giorno dalla pubblicazione della deliberazione consiliare di approvazione.